



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 28.8.1998

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Pontenure attraverso il servizio di trasporto scolastico intende favorire la frequenza delle scuole statali e non statali dell'infanzia e dell'obbligo da parte degli alunni residenti nel proprio territorio ed in particolare di quelli residenti nelle frazioni.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune provvede alla gestione del servizio in forma diretta od in appalto nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.

Il servizio funziona nei giorni di apertura della scuola e viene organizzato in base ad un piano di trasporto degli alunni predisposto dal Comune che deve tener conto prioritariamente nell'ordine:

1. della lontananza della residenza dell'utente dalla scuola;
2. dell'autonomia degli utenti in rapporto al percorso viario compreso tra l'abitazione e la scuola;
3. di situazioni di disagio socio-economiche della famiglia dell'utente.

Il piano di trasporto degli alunni viene predisposto cercando di limitare al minimo i disagi agli utenti nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Il gestore dovrà seguire scrupolosamente il piano predisposto dal Comune e le sue modificazioni.

ART. 3 - UTENTI

Possono richiedere il servizio tutti gli alunni delle scuole materna statale e privata e quelle dell'obbligo.

Possono essere ammesse anche:

- persone inserite al lavoro, su richiesta del Servizio Sociale competente;
- alunni iscritti alla materna od alla scuola dell'obbligo non residenti in caso di disponibilità di posti e qualora la fornitura del servizio non comporti modifiche sostanziali al piano di trasporto dei residenti;
- alunni residenti ed iscritti alla scuola media superiore qualora la fornitura del servizio non comporti modifiche al piano di trasporto e gli automezzi impiegati siano idonei.

ART. 4 - MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I genitori degli alunni interessati al servizio dovranno presentare apposita domanda entro il mese di agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Il Comune deve pubblicizzare i termini entro i quali devono essere presentate le richieste del servizio.

Il modulo della domanda deve contenere le informazioni relative alle tariffe applicate, al responsabile del procedimento, ai termini entro i quali il procedimento stesso viene concluso ed ogni altra informazione ai sensi della L.241/90.

Nel caso in cui il reddito familiare pro-capite dell'utente sia inferiore a quello previsto per il pagamento della retta massima, al suddetto modulo bisogna allegare la documentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi di ogni componente della famiglia, per poter usufruire della tariffa corrispondente al proprio reddito.

In caso di richiesta di esonero dal pagamento della retta corrispondente al proprio reddito familiare, si deve compilare anche la domanda di contributo economico da erogarsi agli indigenti. Quest'ultima richiesta va presentata al competente Ufficio comunale, deve essere corredata della documentazione richiesta e segue la procedura stabilita nell'apposito regolamento comunale.

In base alle iscrizioni il Comune, in accordo con il gestore del servizio nel caso in cui quest'ultimo non sia gestito direttamente, predispone il piano di trasporto degli alunni e comunica alle famiglie l'ammissione al servizio e l'orario indicativo di prelievo degli stessi.

Le ammissioni devono tener conto delle priorità indicate all'art.2 e vengono fatte in base al numero di posti disponibili sugli automezzi utilizzati per il servizio.

Le domande di ammissione presentate oltre il 31 agosto sono accettate solo in caso di disponibilità di posti e se l'inserimento degli utenti non comporta modifiche sostanziali al piano di trasporto degli alunni in riferimento agli orari ed al tragitto stabilito.

Qualora gli utenti durante il corso dell'anno scolastico non vogliano più avvalersi del servizio devono presentare rinuncia scritta anche al fine del calcolo della retta a loro carico.

ART. 5 - RETTE A CARICO DEGLI UTENTI

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio. La quota di partecipazione è stabilita periodicamente dai competenti organi comunali.

Ogni due mesi l'ufficio comunale competente provvede ad inviare alle famiglie, attraverso le scuole od il servizio postale, appositi bollettini di conto corrente postale sui quali verranno indicate le rette a carico degli utenti.

Le rette dovranno essere pagate entro i due mesi successivi a quelli di riferimento.

Trascorso tale periodo il Comune invia una sollecitazione a pagare entro ulteriori 60 gg. applicando alle rette una mora del 5%. Il mancato pagamento entro i termini suddetti dell'importo, maggiorato della mora, comporta la sospensione del servizio di trasporto e degli altri servizi scolastici eventualmente forniti e l'eventuale recupero coattivo nei confronti degli utenti morosi.

In caso di presentazione di domanda di riduzione o esonero dal pagamento della retta da parte dell'utente moroso, in attesa della sua valutazione, non si attua la sospensione dei servizi di cui sopra.

Su richiesta motivata dei Servizi Sociali competenti territorialmente la Giunta può deliberare l'utilizzo gratuito del servizio da parte dell'utente moroso, anche in assenza di domanda di esonero, nel caso in cui la mancata fornitura del servizio possa comportare grave danno allo stesso.

ART. 6 - CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune effettua direttamente controlli sul regolare andamento del servizio.

I Dirigenti degli Istituti scolastici dovranno segnalare i disguidi di cui venissero a conoscenza.